



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

Sezione I civile

ORDINANZA

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.1.2026;

esaminati gli atti del presente procedimento cautelare;

premesso che:

- con istanza depositata il 29.12.2025 *Parte_1*, quale membro dell'associazione riconosciuta UNIONE SPORTIVI SUBACQUEI DARIO GONZATTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (nel prosieguo, *Controparte_1*, ha chiesto che fosse sospesa l'esecuzione della determina del 26.11.2025, con cui la Commissione Elettorale dell'associazione aveva respinto la candidatura, che il predetto aveva presentato, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'associazione medesima (con votazioni fissate per il 10-11 gennaio 2026);
- segnatamente, ad avviso del ricorrente, la determina impugnata sarebbe stata adottata al di fuori delle ipotesi in cui lo statuto dell'associazione consentiva la compressione dell'elettorato passivo di un associato, ipotesi da ritenere di stretta interpretazione perché dirette a conculcare un diritto costituzionalmente garantito;
- con memoria del 5.1.2026 si è costituita nel presente giudizio cautelare l' *[...]* *CP_1* la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza avversa a fronte della previsione nello statuto associativo di una clausola compromissoria, con conseguente carenza in capo al Tribunale adito di potestà decisoria sull'istanza in esame; in via subordinata, ha instato per il rigetto della predetta istanza;

1. ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'istanza cautelare, formulata dalla odierna resistente, non sia fondata; valgano al riguardo – e anche a prescindere da ulteriori considerazioni – i seguenti rilievi:

- l'art. 818 c.p.c., nella sua attuale formulazione (quale risultante a seguito della novella operata con decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), ammette invero la possibilità per gli arbitri di concedere misure cautelari;
- nondimeno, una simile possibilità presuppone, per espressa previsione normativa, che le parti si siano risolte in tal senso;
- l'attribuzione della *potestas* cautelare agli arbitri non può, cioè, farsi discendere dalla generica volontà compromissoria, dunque dalla mera previsione di una convenzione di arbitrato; essa postula, di contro, una specifica e inequivoca manifestazione di volontà delle parti, veicolata nella convenzione di arbitrato (o in atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale); in difetto, la predetta *potestas* deve ritenersi permanga in capo all'autorità giudiziaria statale;
- nel caso di specie, lo statuto associativo contempla bensì una clausola compromissoria; in esso non si rinviene però alcuna specifica devoluzione agli arbitri del potere di accordare misure cautelari;
- non vale a suffragare una diversa conclusione il fatto che la indicata clausola compromissoria espressamente qualifichi la competenza del collegio arbitrale come "esclusiva": si tratta di circostanza che pertiene al diverso profilo della eventuale concorrenza tra competenza giudiziaria e quella arbitrale, ma che è di per sé silente rispetto all'attribuzione agli arbitri (anche) del potere cautelare;
- a nulla rileva, allora, che nella "corrente prassi delle clausole compromissorie" non figurerebbe una analoga qualificazione in termini di esclusività della competenza degli arbitri;
- parimenti non sono sufficienti a far ritenere che le parti abbiano inteso devolvere la tutela cautelare al collegio arbitrale: i) la circostanza che la clausola compromissoria sia stata pattuita dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 149/2022; né ii) il richiamo – invero generico – ai principi di economia processuale e concentrazione dei procedimenti operato dalla odierna resistente;
- per altro verso, una volta che si escluda che gli arbitri siano stati investiti dalle parti anche del potere cautelare, risulta priva di pregio la deduzione di parte resistente circa il carattere asseritamente abusivo della condotta processuale di controparte: nessun

abuso del processo potrebbe imputarsi all'odierno ricorrente per il solo fatto che questi abbia deciso di richiedere la concessione della cautela a questo Tribunale, il solo legittimato ad accordarla;

2. considerato, quanto al merito delle pretese azionate, che non paia ricorrere il requisito di verosimiglianza del diritto da cautelare;

rilevato, preliminarmente, che *Pt_1*, al momento della determina della Commissione Elettorale qui impugnata, risultava (come risulta tuttora) attinto dalla sanzione disciplinare della sospensione per undici mesi dalla *Controparte_1* irrogata il 22.9.2025 dal Consiglio Direttivo per riscontrate condotte inosservanti dei doveri associativi da parte del predetto; ritenuto che, alla stregua di una valutazione sommaria quale pertiene alla presente sede cautelare:

- è pur vero che l'art. 12, comma IV, dello statuto associativo esclude che possano concorrere alle cariche sociali gli associati che "siano stati assoggettati da parte del *CP_2* di una qualsiasi di altre Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno";
- sennonché, non sembra possa aderirsi alla tesi per cui la perifrasi "ente di promozione sportiva di appartenenza" ivi impiegata sia da intendere riferita proprio alla [...] *CP_1* (qui è appena il caso di evidenziare che, peraltro, nel regolamento statutario più volte si evoca la nozione di Ente di Promozione Sportiva, ma appunto con riferimento a enti terzi rispetto all'associazione Gonzatti);
- la menzionata previsione statutaria disciplina allora le conseguenze (di segno preclusivo all'accesso alle cariche sociali dell'associazione) delle sanzioni sospensive irrogate da organismi diversi, richiedendo che la sospensione sia complessivamente superiore al periodo di un anno;
- al contempo, il richiamato art. 12, comma IV, si presta a essere legittimamente interpretato nel senso che non possa candidarsi alle elezioni per le cariche sociali – tra gli altri, e in aggiunta a chi sia stato attinto da sanzione sospensiva esterna superiore all'anno –: i) non già solo chi, al momento della candidatura, non sia più associato per essere stato radiato dall'associazione, ma altresì ii) chi in tale momento versi in situazione di temporanea paralisi della propria posizione di associato in virtù di una

sanzione sospensiva irrogata dal Consiglio Direttivo dell'associazione, sia pure per un periodo inferiore all'anno;

- in quest'ottica non rileva che la sospensione interna, pure se infra-annuale, sia priva del carattere della definitività proprio della più grave sanzione della radiazione;
- né, parimenti, rileva che si tratti nel caso di specie di sanzione ancora *sub iudice* (meglio, impugnata in sede arbitrale);
- rileva, di contro, che al momento della candidatura (e poi delle elezioni) *Pt_1* fosse sottoposto a sanzione idonea a comprimerne, e anzi appunto a sospenderne, sia pure temporaneamente, le prerogative associative;
- a opinare in senso diverso – può qui aggiungersi – non vale prospettare il rischio che l'interpretazione così accolta possa dare adito a sanzioni sospensive abusivamente applicate solo per escludere dalle elezioni il candidato sgradito: altri sono infatti i rimedi per contrastare siffatti abusi, quali anzitutto la sospensione cautelare del provvedimento sospensivo;
- nel caso di specie, tuttavia, la sospensione interna non risulta essere stata sospesa; dunque è pienamente efficace, e allora si presta a legittimamente sorreggere il provvedimento della Commissione Elettorale di rigetto della candidatura dell'odierno ricorrente,

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare avanzata da *Parte_1* .

Spese di lite al definitivo.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Genova, 8.1.2026

Il giudice

Matteo Gatti